

Allegato "A" all'atto raccolta n. 2101 repertorio n. 2878

STATUTO DI "**PROMETEO S.p.A.**"

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata

"PROMETEO S.p.A."

Articolo 2 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede in **Ancona (AN)** e potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali e agenzie in Italia e all'estero.

Articolo 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati avvisi e comunicazioni previsti dalla legge o dallo Statuto o comunque effettuati dalla Società sono quelli che risultano dal libro soci e che comunque siano stati a tal fine comunicati dagli interessati.

TITOLO II

OGGETTO, CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5 - Oggetto sociale

La Società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi, con soci e con società controllate da soci, ha per oggetto l'esercizio:

1) di attività di importazione, esportazione, approvvigionamento, vendita e somministrazione di gas naturale o altri combustibili, potendo svolgere a tal fine le seguenti attività:

a) ricerca, selezione, acquisto e gestione di forniture di gas naturale sui mercati nazionali e internazionali per la vendita e somministrazione ai propri clienti ed ai soci;

b) gestione, a mezzo anche di risorse di terzi, di servizi connessi all'attività di approvvigionamento di gas naturale quali la rigassificazione, il trasporto via nave o mediante metanodotti, lo stoccaggio e altri analoghi servizi logistici;

c) esercizio, a mezzo anche di risorse di terzi, e gestione dei servizi di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria inerenti la somministrazione di gas naturale;

d) prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi alla vendita e somministrazione di gas naturale, anche mediante tecnologie informatiche e telematiche;

2) di attività afferenti al settore dell'energia elettrica,

con particolare riguardo all'attività di acquisto, vendita, somministrazione e scambio di energia elettrica, nonché, con riferimento al predetto settore, alla prestazione di servizi commerciali, contrattuali e tecnici, anche mediante tecnologie informatiche e telematiche.

La società ha altresì la facoltà di:

- Fornire ai propri clienti servizi post contatore per la sicurezza ed il risparmio energetico;
- Realizzare impianti termici e fornire servizi calore e manutenzione degli impianti termici ed elettrici nel loro complesso;
- Acquistare e vendere, in propri punti vendita e/o tramite terzi, beni e servizi anche attraverso la valorizzazione del brand aziendale, ed anche ai fini di fidelizzazione della clientela, nonché per incrementare il comfort, la sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici.

La Società può svolgere attività connesse, strumentali, accessorie, complementari a quelle sopra indicate e può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale.

E' comunque escluso lo svolgimento di attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico e delle attività

riservate per legge.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 2.826.285,00 (duemilioniottocentoventiseimiladuecentoottantacinque virgola zero zero) suddiviso in n.ro 2.826.285 (duemilioniottocentoventiseimiladuecentoottantacinque) azioni ordinarie e di categoria A del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni ordinarie e le azioni di categoria A hanno caratteristiche differenti unicamente con riguardo alla conversione automatica di cui al presente articolo e ai diritti di nomina degli Amministratori, come disposto dal successivo articolo 17.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura, nei limiti e con le modalità di legge.

In caso di aumento di capitale sociale per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di categoria A hanno diritto in proporzione di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria

categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni ordinarie, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

Si convertono automaticamente in azioni ordinarie le azioni di categoria A che siano oggetto di trasferimento, fatto salvo il caso in cui detto trasferimento sia effettuato a favore di un altro socio titolare di azioni di categoria A ovvero a favore di una società controllata ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. da un socio titolare di azioni di categoria A, nonché le azioni di categoria A che vengano a essere detenute a qualunque titolo da soggetti diversi dai soci titolari di azioni di categoria A. In ogni caso di conversione, il rapporto di concambio fra azioni di categoria A e azioni ordinarie sarà pari a un'azione ordinaria per ogni azione di categoria A.

La modifica del precedente comma sarà approvata con le maggioranze di legge ma con il voto necessariamente favorevole dei due terzi delle azioni di categoria A in circolazione.

Articolo 7 - Trasferibilità delle azioni e diritto di prelazione

Le azioni, prima di essere liberamente alienabili fra soci e a terzi non soci, dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute alle condizioni e con le modalità che seguono.

Il socio che intende alienare le proprie azioni o altri

diritti relativi alle stesse dovrà offrirle preventivamente in vendita agli altri soci, in tutto e non in parte, proporzionalmente alle rispettive loro partecipazioni.

La comunicazione del socio che intende alienare le proprie azioni, in cui dovrà essere specificato il numero delle azioni oggetto di alienazione, il nome e l'indirizzo del potenziale acquirente, il prezzo con questi convenuto e le altre condizioni essenziali dell'alienazione, dovrà essere inviata agli altri soci mediante lettera raccomandata a.r. con copia trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società.

L'accettazione dell'offerta di vendita dovrà essere comunicata al socio alienante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'offerta mediante lettera raccomandata a.r., con copia trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società, contenente l'indicazione delle azioni che il socio intende acquistare e l'espressa accettazione del prezzo indicato nell'offerta di vendita.

Il socio acquirente, indicando nell'accettazione dell'offerta di vendita di cui sopra le proprie determinazioni, potrà acquistare tutte le azioni a lui spettanti in prelazione, o una parte di esse, o un numero più elevato di azioni fino a comprendere tutte le azioni offerte nel caso in cui gli altri soci non esercitassero la prelazione o la esercitassero in parte.

In ogni caso le azioni offerte dal socio alienante eccedenti quelle spettanti in prelazione a ciascuno dei soci acquirenti in quanto da alcuni di questi non accettate, saranno ripartite pro-quota tra gli accettanti in proporzione al numero di azioni di cui essi saranno rispettivamente titolari in modo da ricomprendere tutte le azioni offerte.

Nell'accettazione dell'offerta di vendita di cui sopra, ciascun socio dovrà esprimere preventivamente in tal senso la propria volontà.

Se l'accettazione espressa complessivamente dagli altri soci o da alcuni di essi non sarà manifestata entro il termine di cui sopra e non riguarderà tutte le azioni offerte, l'offerente sarà libero di alienare al terzo indicato come potenziale acquirente tutte le azioni preventivamente offerte in prelazione, purché il trasferimento abbia luogo entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine dei 60 (sessanta) giorni di cui sopra per l'accettazione dell'offerta in prelazione.

Le alienazioni a terzi in violazione del diritto di prelazione dei soci non saranno iscritte a libro soci e saranno prive di effetto nei confronti della Società e dei soci.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche all'alienazione del diritto di opzione, di obbligazioni

convertibili e di altri titoli o diritti che attribuiscono all'acquirente il diritto di assumere la qualità di socio in seno alla Società.

In ogni caso il diritto di prelazione non spetta in caso di conferimento della partecipazione in altre società e in caso di trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, a società del gruppo di appartenenza del socio persona giuridica per tali intendendosi la controllante, le controllate e le controllate da una stessa controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c.-.

La costituzione delle azioni in pegno e l'assoggettamento ad altri vincoli non avranno effetto nei confronti della Società se non approvati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Tale approvazione potrà essere negata solo qualora apparisse contraria all'interesse della Società e il rifiuto di approvazione dovrà essere adeguatamente motivato.

In ogni caso il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie continuerà a competere al socio.

Articolo 8 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia, ai sensi dell'art. 2366 c.c., mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione ai soci iscritti nel libro dei soci, alternativamente o promiscuamente, con raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro soci o comunque con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta o comunque

non si siano raggiunte le necessarie maggioranze per deliberare.

Detto avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea sia in veste ordinaria che straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza ovvero teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) la modalità di

video/teleconferenza di svolgimento dell'assemblea, a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; è facoltà della società predisporre un unico ovvero tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.

Articolo 11 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è intervenuto o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non intervenuti.

Articolo 12 - assemblee speciali

Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni previste dallo statuto per l'Assemblea e, in particolare quelle previste per l'Assemblea Straordinaria.

Articolo 13 - Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che risultino legittimati in base alle

risultanze del libro dei soci.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, con le modalità di cui al precedente articolo 10.

Articolo 14 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a norma di legge.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a norma di legge, salvo che per le deliberazioni concernenti modificazioni:

- a) dell'oggetto sociale relativamente a limitazioni, variazioni, estensioni, integrazioni o soppressioni delle attività di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 5;
 - b) delle disposizioni di cui all'art. 17 del presente statuto;
 - c) delle disposizioni di cui all'art. 6, ultimo comma,
- per le quali è altresì richiesto il voto necessariamente favorevole, in prima e seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno l'86% (ottantasei percento) del capitale sociale.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del

socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 15 - Diritto di voto

Ogni azione dà diritto a un voto.

Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà di azioni troverà applicazione l'art. 2347 Cod. Civ.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega da un altro socio nei limiti e con le modalità dell'art. 2372 Cod. Civ.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da una persona munita di delega scritta, risultante anche da semplice lettera sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a

schede segrete) e accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E POTERI

Articolo 17 - Composizione dell'organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, anche non soci, i quali dureranno in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e saranno rieleggibili.

Entro i predetti limiti, in sede di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea determinerà il numero e la durata in carica degli amministratori.

Per la nomina degli Amministratori, ogni socio portatore di azioni ordinarie o di azioni di categoria A potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati e potrà votare a favore esclusivamente delle liste di

riferimento secondo la categoria di azioni di cui è portatore. Sulla base delle liste presentate, risulteranno eletti:

a) 6 (sei) Amministratori, nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) membri, oppure 5 (cinque) Amministratori, nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da 6 (sei) membri, oppure 4 (quattro) Amministratori, nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri, tratti dalla lista, fra quelle presentate dai soci portatori di azioni ordinarie, che avrà ottenuto il maggior numero di voti dei soci portatori di azioni ordinarie;

b) 1 (uno) Amministratore, indipendentemente dal numero dei membri costituenti il Consiglio di Amministrazione, tratto dalla lista, fra quelle presentate dai soci portatori di azioni di categoria A, che avrà ottenuto il maggior numero di voti dei soci portatori di azioni di categoria A.

Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ.

senza vincoli nella scelta.

Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di amministratori, l'assemblea provvede alla nomina in conformità alle modalità di cui al secondo comma.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite massimo di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine in conformità alle modalità di cui al terzo comma del presente articolo; gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Gli amministratori possono svolgere le attività in concorrenza con la Società di cui all'art. 2390 Cod. Civ. esclusivamente a fronte di autorizzazione dell'Assemblea.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno 1 (uno) consigliere.

La convocazione viene effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, se nominato, mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno da inviare a ciascun consigliere e a ciascuno sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima, con

raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal consigliere designato dal Consiglio stesso a maggioranza.

Le riunioni consiliari possono essere tenute anche per tele/videoconferenza purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali requisiti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui è stata convocata la riunione.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio è disciplinato dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano intervenuti tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica ovvero siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati informati della riunione e abbiano per iscritto consentito alla trattazione degli argomenti; in tale ultima ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di

Amministrazione e del Collegio Sindacale non intervenuti.

Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'Assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, e non sono pertanto delegabili, le seguenti materie:

a) approvazione e modificazione del piano strategico aziendale, del budget annuale generale della società, dei budget annuali per l'approvvigionamento, la vendita e la somministrazione di gas naturale e per i servizi di trasporto, stoccaggio, modulazione stagionale, regolazione delle punte stagionali e vettoriamento del gas naturale approvvigionato, venduto e somministrato, nonché dei budget annuali per l'acquisto, la vendita e lo scambio di energia elettrica;

b) definizione e determinazione dell'organigramma della società;

c) investimenti e mutui per importi superiori a euro 500.000 (cinquecentomila);

d) ricorso al credito per importi superiori a euro 500.000

(cinquecentomila);

e) acquisti, alienazioni e conferimenti di aziende o rami di aziende;

f) acquisto e alienazione di partecipazioni societarie e costituzioni di società;

g) acquisto e vendita di immobili, nonché costituzione ed estinzione di diritti reali per importi superiori a euro 50.000 (cinquantamila);

h) approvazione per il perfezionamento, modificazione e risoluzione di contratti di approvvigionamento di gas naturale e di energia elettrica;

i) approvazione per il perfezionamento, modificazione e risoluzione di contratti di servizi fra soci e la Società nei settori delle attività commerciali, amministrative e operative con la clientela, dell'amministrazione, della contabilità, della tesoreria, della finanza e controllo, dell'elaborazione e gestione informatica, del tributario, delle assicurazioni, degli approvvigionamenti, dell'ingegneria, del legale e segreteria societaria, delle risorse umane, della sicurezza e protezione ambientale, nonché dei rapporti e relazioni con le Autorità amministrative centrali e periferiche.

Le riunioni consiliari sono validamente costituite purché sia intervenuta almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri intervenuti.

In caso di parità di voti la deliberazione si intenderà validamente assunta dall'espressione di voto di cui faccia parte il Presidente.

In ogni caso gli amministratori che si astengano dal voto in conseguenza di un interesse che abbiano per conto proprio o di terzi, non verranno computati nel calcolo dei quorum deliberativi di cui sopra.

Articolo 20 - Presidente e organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato eletto dall'Assemblea e può delegare, nei limiti di legge e di statuto, proprie attribuzioni al Presidente ed a un'altro dei suoi componenti determinandone i relativi poteri quale Amministratore Delegato, nonché provvedere a nominare, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, e revocare il Direttore Generale definendone poteri e competenze.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre nomina - anche di volta in volta - il segretario del Consiglio, individuato anche al di fuori dei suoi componenti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior

rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Le materie di cui alle lettere da a) ad h) (entrambe comprese) del precedente articolo 18 non sono comunque delegabili.

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza della società in giudizio e verso i terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - se nominato - all'Amministratore Delegato, se competente per materia.

All'Amministratore Delegato e/o ai Consiglieri Delegati e/o al Direttore Generale compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Articolo 22 - Emolumento

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli

investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, e stabilisce la quota parte dell'importo complessivo come sopra determinato che compete ai membri del Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea ai sensi del precedente comma il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 23 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea che designa altresì il Presidente.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la

riunione svolta in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Componente del Collegio Sindacale, la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Componente del Collegio Sindacale, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Articolo 24 - Controllo contabile

Salvo diversa decisione dell'Assemblea ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o, quando richiesto dalla legge o deciso dall'Assemblea, da una società di revisione iscritti nel registro/albo.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

Il controllo contabile della società può essere affidato dall'Assemblea ordinaria al Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale dovrà essere costituito interamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendone i presupposti di legge l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 26 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale, saranno ripartiti in proporzione alle azioni di tutte le categorie, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, sono prescritti in favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare nei limiti e alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione o nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi. Allo scioglimento della società, le azioni di tutte le categorie hanno i medesimi diritti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to: Marco Gnocchini

F.to: Giuseppe Comparone Notaio (sigillo).

Certifico io sottoscritto Dott. Giuseppe Comparone in Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nella raccolta dei miei atti. Si compone di trentanove pagine che si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Ancona, 12 novembre 2020

Giuseppe Comparone Notaio